

La Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice *a quo* sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar per la Lombardia circa la mancata previsione del rito speciale elettorale per le elezioni dei rappresentanti delle Città metropolitane

[Corte cost., ordinanza 4 maggio 2017, n. 96 – Pres. Grossi, Est. Morelli](#)

Giurisdizione del giudice amministrativo – Rito speciale in materia elettorale – Mancata previsione per le elezioni dei rappresentanti delle Città metropolitane – Questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, 128, 129 e 130 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 – Entrata in vigore dell’art. 7, comma 8 *quater* della L. 25 ottobre 2016, n. 197 – Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

*Deve essere ordinata la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia per una nuova valutazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, 128, 129 e 130 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 nella parte in cui non prevedono l’estensione del peculiare rito processuale elettorale ivi disciplinato alle elezioni per la costituzione del Consiglio metropolitano, alla luce della entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 il cui art. 7, comma 8-*quater*, prevede che «Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo [...] si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane» (1)*

(1) I.- Con l’ordinanza n. 841 del 28 aprile 2016 il T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III (segnalata con la [NEWS US del 12 maggio 2016](#)) ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del codice del processo amministrativo sul rito speciale elettorale nella parte in cui non ne è prevista l’applicazione alle elezioni per la costituzione del consiglio metropolitano.

Essendo nelle more entrato in vigore il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 che ha inciso direttamente su tutte le disposizioni denunciate, rendendole applicabili anche alle elezioni delle città metropolitane, la Corte costituzionale, con l’ordinanza in rassegna, ha rimesso gli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione sollevata, alla luce dello *ius superveniens*, ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore.

II. Sul tema del rito elettorale ex art. 129 c.p.a. si segnalano:

a) Cons. Stato, Ad. Plen., 9 ottobre 2013, n. 22. in *Foro it.*, 2013, III, 561 secondo cui il rito speciale disciplinato dall'art. 129 cod. proc. amm. in considerazione delle esigenze di certezza e di celerità connesse all'assetto d'interesse sostanziale che caratterizza gli atti di esclusione dal procedimento per le elezioni comunali, provinciali e regionali, è incompatibile con qualsiasi tipo di fase incidentale che possa comportare il differimento dell'udienza o la sospensione del giudizio, compresa la rimessione all'adunanza plenaria ex art. 99 cod. proc. amm.;

b) Cons. Stato, sez. III, 18 maggio 2016, n. 2073 secondo cui ai sensi dell'art. 129 c.p.a., come novellato dal D.Lgs. 14 settembre 2012 n. 160, fra i provvedimenti che vanno immediatamente impugnati, in quanto lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale, non vanno inclusi anche gli atti di ammissione di candidati o liste differenti da quelle del ricorrente, non potendo detta norma applicarsi al di là dei casi da essa specificamente previsti, attesa la sua natura derogatoria rispetto ad altre regole processuali di portata generale. Sul punto cfr. altresì Cons. Stato, Sez. V, 26 luglio 2016, n. 3361;

c) Cons. Stato, Sez. V, 12 maggio 2015, n. 2369 secondo cui l'art. 129 del D. Lgs. n. 104/2010 deve essere interpretato nel senso che sussiste l'onere dell'impugnazione (con conseguente decadenza dalla medesima in caso contrario) attraverso lo speciale rito da esso disciplinato soltanto per gli atti di esclusione di candidature o liste da parte del diretto interessato o dei diretti interessati e non anche per l'ammissione delle liste;

d) Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 18 giugno 2014, n. 328 secondo cui in materia di giudizi elettorali, al principio dell'individuazione della legittimazione passiva dell'organo dell'amministrazione sulla base dell'imputazione dei risultati della consultazione elettorale e non dell'imputazione formale, fa eccezione oggi solo il caso particolare della impugnazione della esclusione di liste dalla competizione elettorale locale giacché in tale ipotesi (art. 129, 3° comma, c.p.a.) il ricorso va notificato all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato e alla prefettura, trattandosi di un contenzioso anticipato rispetto alla proclamazione degli eletti e nel quale non può ontologicamente venire in rilievo il richiamato fenomeno di imputazione dei risultati;

e) Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2012, n. 1058 in *Foro it.*, 2012, III, 378 con nota di SIGISMONDI secondo cui in tema di contenzioso elettorale il giudicato di rigetto formatosi sul ricorso proposto contro l'esclusione della lista ai sensi dell'art. 129 c.p.a. impedisce a qualsiasi soggetto di proporre un nuovo ricorso successivamente alla proclamazione degli eletti, mentre il giudicato di accoglimento non preclude l'impugnazione dell'ammissione per vizi diversi rispetto a quelli posti alla base dell'esclusione. Nel rito speciale previsto dall'art. 129 c.p.a. in materia di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, sono controinteressati litisconsorti necessari i soli candidati delle liste eventualmente ammesse. Nel rito speciale previsto dall'art. 129 c.p.a. in

materia di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, la notificazione diretta ai singoli controinteressati è rimessa alla facoltà del ricorrente, dal momento che il ricorso può essere rivolto impersonalmente ai candidati delle eventuali liste ammesse e notificato seguendo la speciale procedura prevista dall'art. 129, 3° comma, lett. a), secondo periodo, c.p.a., senza che sia necessaria la specifica indicazione nominativa dei candidati. I casi di applicazione del rito speciale previsto dall'art. 129 c.p.a. in materia di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, che riguardano solo il giudizio di primo grado e il giudizio d'appello, sono di stretta interpretazione; di conseguenza l'opposizione di terzo proposta contro una sentenza in materia di elezioni locali è disciplinata dal rito ordinario. Nel rito speciale previsto dall'art. 129 c.p.a. in materia di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, i candidati delle liste ammesse che, ritualmente evocati, non si siano costituiti nel giudizio di primo grado sono legittimati ad appellare la sentenza sfavorevole, ma non a proporre opposizione di terzo. Nel rito speciale previsto dall'art. 129 c.p.a. in materia di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, il cittadino elettore non è legittimato a proporre opposizione di terzo nei confronti della sentenza che abbia accolto il ricorso contro l'esclusione della lista.